

- condannare la Comunità europea a risarcire i danni a titolo di mancato guadagno, in quanto la ricorrente non ha potuto sfruttare e ampliare la propria competenza in conseguenza del rigetto dell'offerta, per un importo di EUR 60 000 maggiorato degli interessi legali fino alla data del completo pagamento;
- condannare la Comunità europea a risarcire i danni correlati che la ricorrente ha subito per aver perso l'opportunità di ottenere un successivo appalto. I danni correlati subiti a causa della minore probabilità di ottenere un appalto successivo sono quantificati nel 10 % del valore netto dell'appalto successivo, ovvero EUR 25 000;
- in subordine, condannare la Comunità europea a risarcire i danni subiti dalla ricorrente per aver perso l'opportunità di ottenere l'appalto, per un importo di EUR 26 400 maggiorato degli interessi legali fino al giorno dell'intero pagamento;
- condannare la Comunità europea al risarcimento delle spese sostenute dalla ricorrente per preparare l'offerta, per un importo di EUR 10 000 maggiorato degli interessi legali fino al giorno dell'intero pagamento;
- condannare la Comunità europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per ottenere elementi di prova e sottoporre il caso al Mediatore europeo, per un importo di EUR 40 000 maggiorato degli interessi legali fino al giorno del completo pagamento;
- condannare la Comunità europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Nel settembre 1996 la ricorrente si è iscritta ad una gara d'appalto aperta indetta dalla Commissione nell'ambito dei servizi relativi alla direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾, tuttavia essa non è stata selezionata.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha agito in contrasto con l'obbligo di trasparenza che deve essere osservato per gli appalti. La ricorrente sostiene che il Mediatore europeo, a seguito di una denuncia della ricorrente, è giunto alla stessa conclusione.

La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha agito in contrasto con l'art. 3 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽²⁾. Secondo la ricorrente la Commissione, in contrasto con il principio di buona amministrazione, ha trattato i vari offerenti in modo diverso.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha del pari violato l'art. 12, n. 1, della direttiva 92/50/CEE, giacché non ha comunicato alla ricorrente le ragioni del rigetto dell'offerta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta al riguardo.

La ricorrente afferma inoltre che qualora la Commissione avesse agito secondo le regole di buona amministrazione, l'avrebbe ammessa alla fase di assegnazione. A parere della ricorrente, in tal caso, essa avrebbe anche ottenuto l'appalto.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, ai sensi degli artt. 16 e 17, n. 2, della direttiva 92/50/CEE, era tenuta, entro 48 giorni dall'assegnazione dell'appalto, ad inviare una comunicazione concernente l'esito della procedura d'appalto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

La ricorrente dichiara infine che la Commissione ha tentato di trarla in inganno.

⁽¹⁾ Gara d'appalto aperta – XI.D.1 (GU 1996 C 232, pag. 35).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

Ricorso del Consorzio intercomunale della Lapponia, del Comune di Enontekiö, del Comune di Inari, del Comune di Utsjoki e dell'allevatore di renne Unto Autto contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2004

(Causa T-141/04)

(2004/C 146/11)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 9 aprile 2004 il Consorzio intercomunale della Lapponia, il Comune di Enontekiö, il Comune di Inari, il Comune di Utsjoki e l'allevatore di renne Unto Autto, rappresentati dall'avv. Kari Martinen e dal prof. Pertti Eilavaara, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare e cancellare i dati sulle aree concernenti la Finlandia dalla decisione della Commissione in quanto illegittimi per il modo in cui sono descritti;

- cancellare in special modo l'area protetta concernente il parco nazionale Pallas-Ounastunturi (F11300101) in quanto la sua menzione è lesiva dei diritti del ricorrente Unto Autto, allevatore di renne;
- rimborsare le spese giudiziarie derivanti dalle spese legali in toto e con gli interessi calcolati dal giorno della pronuncia.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione è stata adottata poggiando sui seguenti motivi rilevanti che sono illegittimi:

- la Commissione ha oltrepassato i suoi poteri adottando l'elenco delle aree predisposto dalla Finlandia;
 - la Commissione non ha controllato la legalità della decisione della Finlandia nel modo dovuto ai sensi del Trattato di Roma o nel modo richiesto dalla direttiva sulla natura, ragion per cui la sua stessa elaborazione poggia su un procedimento contrario all'allegato III della direttiva;
 - la Finlandia ha elaborato la propria decisione sulle aree in contrasto con il diritto comunitario, infatti non ha applicato la direttiva comunitaria sulla natura in modo conforme al suo allegato III, a sua volta confermato in varie sentenze della Corte di giustizia;
 - i ricorrenti non sono stati sentiti sulla configurazione delle aree della regione alpina e nemmeno per il resto la pratica è stata predisposta fondandosi sul procedimento disciplinato dalla direttiva;
 - in particolare l'allevatore di renne Unto Autto ritiene che la decisione della Commissione sulla protezione delle zone alpine non tutela i suoi diritti fondamentali in quanto la decisione ha effetti giuridici, ma i suoi diritti fondamentali non sono tutelati. Per diritti fondamentali si intende sia i diritti, previsti dalla Costituzione finlandese, alla tutela della proprietà ed al libero esercizio di un'impresa, sia il diritto alla tutela della cultura. La decisione della Commissione lede anche i diritti fondamentali, riconosciuti dall'Unione europea, applicati dalla prassi consolidata.
-